

A.T.C. 3 SIENA NORD

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
“C”**

**AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE ALL'ACQUISTO DI
MANGIMI PER LA SELVAGGINA AMBIENTATA ALL'INTERNO
DEI DIVIETO DI CACCIA ZRC/ZRV
DELL'ATC 3 SIENA NORD**

ART. 1
Oggetto e aggiudicazione dell'affidamento

Il presente Capitolato regola la fornitura di mangimi per l'alimentazione della selvaggina da ambientare nei divieti di caccia ZRC/ZRV dell'ATC 3 (Ambito Territoriale di Caccia) Siena Nord. Il procedimento di aggiudicazione della fornitura sarà tramite affidamento diretto.

ART. 2
Forniture richieste

Per la realizzazione dei compiti di cui l'ATC è investita necessita sul proprio territorio di un'azienda dove sia possibile rifornirsi dei mangimi per l'ambientamento della piccola selvaggina.

L'azienda affidataria, si impegna a consegnare ai volontari, i mangimi per le diverse strutture a divieto di caccia ZRC/ZRV ricadenti nell'ATC 3 Siena Nord, nei seguenti comuni (San Gimignano, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli, Chiusdino, Sovicille, Monticiano, Murlo, Montalcino, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Siena, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti) , che si recheranno presso le filiali dell'azienda affidataria, previo ordine trasmesso via mail dall'ATC.

L'ATC 3 Siena Nord, non potendo programmare anticipatamente le quantità di mangime necessario in ogni struttura, procederà a singoli ordinativi riferiti a diversi prodotti, rientranti tutti nella stessa categoria merceologica di "mangimi/granaglie" necessari per l'alimentazione della selvaggina presente nei vari periodi dell'anno all'interno delle strutture che ricadono territorialmente nelle vicinanze dell'affidatario.

ART. 3
Modalità

I mangimi dovranno essere consegnati, previo ordine dell'ATC, ai volontari che con proprio mezzo ritireranno i sacchi di mangime ordinati. La fornitura si svolgerà nel corso di tutti i mesi dell'anno, con quantità variabili a seconda della presenza della selvaggina all'interno delle strutture.

ART. 4
Durata del contratto

Il servizio avrà durata biennale 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva; qualora nell'arco di questo periodo non sia stata esaurita tutta la cifra massima prevista nell'affidamento, si continuerà ad usufruirne fino al suo raggiungimento.

La realizzazione delle forniture dovrà avvenire attenendosi e conformandosi strettamente alle indicazioni del Presidente dell'ATC o suo delegato.

ART. 5
Corrispettivo della fornitura

La quantità necessaria per il periodo di durata dell'affidamento, è ipotizzata di seguito, con i prezzi al q.le escluso IVA:

Tipologia prodotto zootecnico	Prezzo al q.le	Quantità presunta q.li	Totale
GRANO TENERO NON TRATTATO	€ 45,60	35	€ 1.596,00
MISTO FAGIANI (30% grano tenero, 20% mais spezzato, 10% sorgo, 30% girasole, 10 % miglio)	€ 80,00	60	€ 4.800,00
MAIS INTERO	€ 46,50	31	€ 1.441,50
AVENA	€ 43,60	5	€ 218,00
ORZO	€ 41,00	5	€ 205,00
Tipologia prodotto da semina	Prezzo al q.le	Quantità presunta q.li	Totale
SAGGINA	€ 35,00	5	€ 175,00
ERBA MEDICA	€ 73,00	5	€ 365,00
LUPINELLA	€ 38,50	5	€ 192,50
		Totale capitolato	€ 9.000,00

Le quantità sopra riportate sono indicative e verranno ritirate di volta in volta secondo le necessità, in base alla situazione numerica della selvaggina presente nelle strutture di ambientamento in determinati periodi dell'anno tenuto conto anche dell'immissione dei piccoli ed in base alle condizioni atmosferiche.

In ogni caso chiediamo che le tipologie di prodotto zootecnico elencate siano sempre a disposizione per il ritiro, mentre per le tipologie elencate da semina, non essendo ritirare usualmente, sarà cura dell'ATC 3 Siena Nord procedere ad ordini tempestivi per le sue necessità.

A cadenza mensile verranno conteggiati dall'affidatario, in collaborazione e sotto il controllo del tecnico dell'ATC 3 che ha seguito gli ordini e le forniture, le quantità di mangimi ritirati nel mese di riferimento. I mangimi verranno fatturati e andranno a diminuire la cifra totale prevista nell'affidamento.

Le fatture avranno quindi importo variabile a seconda delle quantità di mangime realmente fornite.

Il Codice degli Appalti 36/2023, pone come regola prima, la conservazione del contratto, cercando in casi di circostanze straordinarie imprevedibili o di ordinarie fluttuazioni economiche, di mantenere in piedi il contratto, mediante un riassetto delle condizioni dello stesso assicurandone la prosecuzione.

Come previsto anche dall'art.60 del codice degli Appalti 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, l'Aggiudicatario si impegna a trasmettere tramite pec, una breve nota all'ATC, dove comunica i motivi (circostanze straordinarie, ordinarie fluttuazioni economiche etc..) per i quali sarà necessaria una revisione dei prezzi. Nella comunicazione l'Affidatario dovrà specificare i prezzi aumentati e da quale listino provinciale o regionale provengono; i nuovi prezzi potranno essere applicati in fatturazione a partire dal giorno di accettazione della revisione da parte dell'ATC, anch'essa via pec.

Nel caso di comunicazione, da parte dell'Affidatario, di revisione prezzi in diminuzione, anch'essa andrà trasmessa via pec ed applicata alla prima fatturazione successiva all'accettazione della revisione da parte dell'ATC.

ART. 6

Pagamento delle fatture

L'ATC 3 Siena Nord si obbliga a pagare le forniture all'Affidatario, mediante pagamenti mensili, posticipati, conseguenti a presentazione di regolare fattura. L'ATC 3 è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 7

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare tempestivamente eventuali mancanze dei prodotti richiesti, dovuti a crisi economiche, pandemie, scioperi e problematiche dei trasporti, etc..;
- b) a comunicare all'ATC luogo esatto del magazzino per il ritiro dei mangimi e relativi orari di apertura;
- c) al mantenimento della riservatezza assoluta in merito a dati personali e sensibili, notizie e informazioni delle quali possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento delle proprie forniture.

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'eshaustività e della qualità delle forniture.

ART. 8

Affidamento fornitura

La fornitura di mangimi per la selvaggina verrà assegnata tramite affidamento diretto (art.50 comma 1 lettera b). L'ATC ha scelto il soggetto poiché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura contrattuale, individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

ART. 9

Contestazioni

In ogni circostanza in cui l'Ente rilevi eventualmente che l'andamento della fornitura non è conforme al capitolato sottoscritto dalle parti, lo stesso contesta l'inadempimento all'Appaltatore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, l'Ente può richiamare lo stesso Appaltatore al rispetto dei termini, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

ART. 10
Cessione

Non saranno consentiti il subappalto o la cessione dell'affidamento, salvo previa ed espressa autorizzazione scritta dell'ATC 3 SIENA NORD.

ART. 11
Clausola risolutiva espressa

Costituiscono motivi di risoluzione del presente affidamento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

a) grave e provato inadempimento dell'Appaltatore, atto a compromettere il risultato della gestione
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Siena

È esclusa la competenza arbitrale

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c.1 –bis del d.lgs.163/2010

ART. 12
Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora l'Appaltatore, durante il periodo di validità del contratto, provveda ad operazioni di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve essere comunque garantito il proseguimento del rapporto di fornitura da parte del soggetto subentrante.

ART. 13
Trattamento dei dati personali

Privacy: Con la presente ATC 3 Siena Nord, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario alla richiesta di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione danni alle colture, saranno soggetti a vincolo di segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre, saranno trattati dal personale ATC 3 Siena Nord esclusivamente per il fine richiesto e per fini contabili e fiscali ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto dalle norme di legge. Tutto sarà svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l'applicazione sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla specificità del dato stesso.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed essendo i dati trattati solo per i fini previsti e per fini contabili e fiscali il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del periodo di conservazione previsto per legge, inviando una mail all'indirizzo: atc3sienanord@legalmail.it

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, è ATC 3 Siena Nord – C.F. 92069530522 – Via Leonida Cialfi 29 – 53100 – Siena

ART. 14
Spese ed oneri accessori

L'importo comprende e compensa, in modo forfettario, tutte le spese di qualunque genere ed in ogni caso dovute – nessuna esclusa od eccettuata - relative alla fornitura, sostenute dall'Appaltatore o dai propri consulenti e collaboratori per le consegne.

ART. 15
Standard tecnici e norme di sicurezza

La fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. È posto a carico dell'Appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, e s.m.i..